



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA

Numero 27 del 10-06-2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNUALITA' 2026.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25.05.2023 con la quale è stato approvato il Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01.06.2023, con il quale si stabilisce, fra l'altro, il periodo durante il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre;

RILEVATO che in data 05/06/2026 il Prefetto della provincia di Latina, con nota registrata al protocollo comunale al n. 39158, ha trasmesso l’atto di indirizzo del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, inoltrato da parte del Gabinetto del Ministero dell’Interno, con il quale sono state fornite indicazioni in merito all’attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026, che dovrà svolgersi tra il 15 giugno e il 15 ottobre;

RICHIAMATA l’Ordinanza Dirigenziale (Settore LL.PP –Ambiente) n. 40 del 23/03/2017 avente ad oggetto: *“Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della sicurezza stradale, la prevenzione di incendi, il decoro e la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica”*;

RICHIAMATA altresì, l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 16-10-2025 avente ad oggetto *“Modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole”*;

VISTI

- il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
- il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;
- il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1, che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- la L.R. 4/2/1974 n°5 ed il relativo regolamento 27/3/1975 n°2;
- la L.R. 10/4/1991 n°15 integrante la L.R. 11/4/1985 n°37 di Istituzione del Servizio di Protezione Civile della Regione Lazio;
- la Legge 12/7/2012 n°100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;
- la Legge 8/8/1995 n°339 di conversione del D.L. 10/7/1995 n°275 recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
- la L.R. 2/5/1995 n°17 che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio;
- la D.G.R. n°569 del 29/2/2000 con la quale è stato istituito il “Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale” con l’attivazione dei Centri Operativi Comunali, Intercomunali e di Coordinamento Provinciali;
- il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
- l’art. 17 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. 60 del 26/02/2002, nonché le norme in materia di prevenzione incendi o di igiene pubblica, con cui si stabilisce che i proprietari di aree verdi o di fondi incolti o coltivati confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, ovvero su strade anche vicinali, hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose, rimuovendo periodicamente la vegetazione ed usando ogni cura per la pulizia dei lotti;
- il citato Regolamento di Polizia Urbana e in particolare le *“Disposizioni Generali di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale”, Art. 7 – Comportamento Vietati*

– comma lettera q): “accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico”;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con la stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale, come già avvenuto negli anni passati e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio di proprietà pubblica o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che per tale periodo è quindi indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territorio;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

per le ragioni in premessa indicate e per tutto il periodo di massimo rischio incendi boschivi, con stato di grave pericolosità, compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre 2026**, fatto salvo eventuali necessità di proroghe dovute a particolari condizioni impreviste ed imprevedibili che dovessero verificarsi:

1. Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo

e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, se non specificatamente autorizzati;

- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2. Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3. Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

4. Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei

mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica;

5. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane che periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

7. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

8. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

9. Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

10. Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili

fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

11. Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.lgs. n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

12. Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

13. Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

14. Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

15. Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01.06.2023;

AVVERTE

che tutti i cittadini sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di rischio alle seguenti Autorità competenti:

- Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio - 803.555
- Carabinieri - Forestali - 1515
- Vigili del Fuoco - 115
- Numero unico di Emergenze - 112

- Servizio Sanitario di Emergenza - 118
- Tenenza Carabinieri Fondi – 0771.502020
- Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Fondi -0771. 531512
- XXII^ Comunità Montana - 0771.589159
- Polizia Locale di Fondi - 0771. 51681
- Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile - 0771.511029
- Associazione Protezione Civile Città di Fondi - 331.8638000

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Fondi;

che la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Latina;
- Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- Comando di Polizia Locale di Fondi;
- Tenenza Carabinieri Fondi;
- Stazione Carabinieri Forestali di Fondi;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina;
- Associazione Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile;
- Associazione Protezione Civile Città di Fondi;
- Acqualatina s.p.a.;
- E-Distribuzione;
- Telecom Italia;
- Provincia di Latina;
- Astral;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Ferrovie dello Stato;
- Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Fondi, 10-06-2026

IL SINDACO
DOTT. VINCENZO CARNEVALE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005